

## **Aumento dell'aliquota ordinaria IVA**

**dal 21% al 22%**

### **1 Premessa**

**Dal 1° Ottobre 2013, l'aliquota IVA ordinaria aumenta dal 21% al 22%**, in quanto il suddetto termine, previsto dall'art. 40 co. 1-ter del DL 6.7.2011 n. 98 (conv. L. 15.7.2011 n. 111), come modificato da ultimo dal DL 28.6.2013 n. 76 (conv. L. 9.8.2013 n. 99), ad oggi non è stato ulteriormente prorogato.

**Restano invece invariate le aliquote ridotte pari, rispettivamente, al 4% e al 10%.**

### **2 Momento di effettuazione dell'operazione e decorrenza dell'aliquota del 22%**

La misura dell'aliquota ordinaria da applicare (21% o 22%) va individuata in base al momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi:

- le cessioni di **beni mobili** si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di **beni immobili** si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Pertanto:

- **le operazioni effettuate prima dell'1.10.2013 restano soggette alla precedente aliquota del 21%;**
- **le operazioni effettuate dall'1.10.2013 sono soggette alla nuova aliquota ordinaria pari al 22%.**

### **3 Fatturazione differita per le cessioni di beni**

In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni "scortati" dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l'esigibilità dell'imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:

- si applica l'aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore all'1.10.2013;

- si applica l'aliquota ordinaria del 22%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dall'1.10.2013.

#### **4 Fatturazione differita per le prestazioni di servizi**

Dall'1.1.2013, la fatturazione differita, al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, è ammessa anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso un'ideale documentazione, ove rese:

- nello stesso mese;
- nei confronti dello **stesso cliente**.

Tenuto conto che, come regola generale, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo:

- si applica l'aliquota ordinaria del 21%, se il corrispettivo è pagato prima dell'1.10.2013;
- si applica l'aliquota ordinaria del 22%, se il corrispettivo è pagato a partire dall'1.10.2013.

#### **5 Anticipazione del momento impositivo**

In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ne consegue che:

- gli acconti pagati prima dell'1.10.2013 sono soggetti all'aliquota del 21%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l'aliquota del 22%;
- il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell'atto pubblico è soggetto all'aliquota del 21% se il documento viene emesso prima dell'1.10.2013.

#### **6 Note di credito**

**Le note di credito emesse a partire dall'1.10.2013 devono riportare l'aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria, è stata emessa prima dell'1.10.2013.**

Invece, le note di credito relative a fatture emesse dopo la data del 1.10.2013 dovranno riportare l'aliquota IVA del 22%.

#### **7 Note di debito**

Nell'ipotesi in cui la fattura, per le operazioni effettuate **a partire dall'1.10.2013**, venga erroneamente emessa con l'aliquota del 21%, anziché con quella del 22%, è obbligatorio emettere una fattura integrativa (nota di debito) per l'imposta non addebitata.